



NON C'È CURA, SENZA RICERCA

**5x1000**  
La RICERCA al servizio delle PERSONE

All'Ospedale San Raffaele al centro della Ricerca CI SEI TU.

OSPEDALE SAN RAFFAELE  
ALLA VOCE DELLA RICERCA SANITARIA  
CODICE FISCALE  
07636600962

# NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

NON C'È CURA, SENZA RICERCA

**5x1000**  
La RICERCA al servizio delle PERSONE


All'Ospedale San Raffaele al centro della Ricerca CI SEI TU.

OSPEDALE SAN RAFFAELE  
ALLA VOCE DELLA RICERCA SANITARIA  
CODICE FISCALE  
07636600962

Giovedì  
13 Aprile 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsale24ore.com  
@24NormeTributi



PRIMA CASA

## Il lavoro salva l'agevolazione

Angelo Busani ► pagina 33



STUDI DI SETTORE 2015

## Con il «premiabile» emersi 2,3 miliardi

Marco Mobili e Giovanni Parente ► pagina 39

**La manovra correttiva.** Si pagano imposta e interessi per l'iscrizione a ruolo - Scomputato quanto versato in giudizio o per la rottamazione

# Chiusura delle liti ad alto costo

Definizione limitata al contenzioso con le Entrate avviato entro la fine del 2016



Laura Ambrosi

Sulla **definizione delle liti pendenti** che seguirà la rottamazione emergono aspetti particolarmente critici che vi è da sperare vengano risolti in sede distensiva definitiva. Innanzitutto, sulla base del **decreto legge**, il nuovo istituto dovrebbe riguardare potenzialmente tutti i provvedimenti impositivi e non solo le somme iscritte a ruolo: si tratta di tutti gli atti il cui ricorso vede come **controparte l'agenzia delle Entrate** ed è stato depositato presso la Ctp entro il **31 dicembre 2016** e non sia divenuto definitivo. Con riferimento ai gradi successivi del contenzioso (appello e Cassazione) dovrebbe essere sufficiente che la pronuncia non sia divenuta definitiva. Sono invece esclusi gli atti non impugnati alla predetta data.

Per la definizione della lite, il contribuente dovrà versare tutti gli importi contenuti nell'atto impugnato, **escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**. Sono pertanto dovute le imposte pretese e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica.

Per la definizione della lite relativa ad interessi di mora o a sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In ipotesi invece di liti sulle sanzioni collegate ai tributi la definizione può avvenire senza il pagamento di alcun importo. Dovrebbero essere previste al massimo tre rate, se gli importi superano 2.000 euro e dal dovuto si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio o per l'adesione alla rottamazione.

Appare evidente che la definizione della lite si presenta particolarmente onerosa e di fatto poco interessante, non fosse altro perché se il contribuente avesse definito in acquiescenza l'atto

impugnato, seppur con l'aggravio di parte delle sanzioni, avrebbe beneficiato di un pagamento ben più dilazionato nel tempo.

Inoltre, la circostanza che non venga considerato l'esito eventualmente intervenuto sul giudizio pendente, rende meno interessante l'istituto per chi ha già avuto ragione. È il caso del ricorso integralmente accolto in primo grado o in secondo grado o addirittura da entrambi i giudici: è inverosimile pensare che il contribuente preferisca versare una somma gravosa (intere imposte + interessi) anziché auspicare la conferma della decisione, avendo già sostenuto le spese di lite. Altrettanto sconsigliato per chi avesse già definito le sanzioni in acquiescenza: in tale ipotesi non esisterebbe alcun beneficio.

Si verificherebbe poi una circostanza paradossale: il contribuente che ha impugnato un provvedimento di sole sanzioni non collegato a un tributo, se ha perso in primo grado, avrebbe tali somme iscritte a ruolo, con la conseguenza che potrebbe definirle con la rottamazione, senza il versamento di alcuna somma. Se invece ha vinto in uno o addirittura due gradi di giudizio, non potrebbe aderire alla rottamazione, ma solo al nuovo istituto tuttavia dovendo versare il 40% della pretesa. Paradossalmente, quindi, chi ha già avuto una pronuncia che ha avallato la pretesa dell'Ufficio, senza alcun versamento, potrebbe chiudere la lite (aderendo alla rottamazione); chi invece ha avuto ragione sull'infondatezza della pretesa dell'Ufficio, per definire la posizione dovrebbe versare il 40%. Ne consegue che se, da un lato, l'introduzione del nuovo istituto risolve alcune disparità che la sola rottamazione creava, dall'altro ne emergono altre. È auspicabile che prima dell'emanazione del decreto siano valutati tutti gli aspetti critici per non creare ulteriori dubbi e consentire al contribuente un'adeguata valutazione dei propri diritti.

Alle pagine 36-37-38

Tutti gli approfondimenti sulle novità del decreto legge

Dalla domanda alla rateazione



### 1 Liti definibili

Controversie fiscali in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione anche a seguito di rinvio (purché la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016)

### 2 Esclusioni

Sono escluse le controversie concernenti, anche in parte, le risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio generale Ue (come i dazi della tariffa doganale comune), l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

### 3 Domanda

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma (relativa cioè a ciascun atto impugnato) va presentata distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo

### 4 Soggetti legittimati

Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione



### 1 Pagamento

Tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse sanzioni collegate al tributo e interessi di mora

### 2 Pagamento casi particolari

In caso di controversia relativa esclusivamente a interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi contestati. In caso di controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla nuova procedura di definizione

### 3 Rateazione

Per importi superiori a 2 mila euro è ammesso il pagamento dilazionato fino a un massimo di tre rate: la prima, pari al 40% del totale delle somme dovute, entro il 30 settembre 2017; la seconda, pari al 40% del totale delle somme dovute, entro il 30 novembre 2017; la terza e ultima, pari al residuo 20% delle somme dovute, entro il 30 giugno 2018



### 1 Rottamazione

Per gli importi che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della cosiddetta rottamazione delle cartelle, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche della nuova procedura di definizione

### 2 Sospensione

Le controversie sono sospese solo se il contribuente fa apposita richiesta al giudice: in questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018

### 3 Impugnazione

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2017

### 4 Diniego

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite

L'ANALISI

Antonio Iorio

## Dare più peso all'esito dei giudizi

La definizione delle liti con pagamento dell'intera maggiore imposta inizialmente pretesa e con il solo abbattimento delle sanzioni, a nulla rilevando l'esito favorevole al contribuente in uno o più gradi del giudizio, sembra risolvere il rischio di etichettare il nuovo istituto come l'ennesimo condono. Certamente, il pagamento delle imposte lo rende più simile alla volontaria e alla rottamazione rispetto alle vecchie «definizioni». Ma, ancora una volta, le norme rischiano di danneggiare i contribuenti onesti, incapaci in accertamenti infondati già annullati dai giudici, a beneficio di coloro che, sapendo di aver evaso e di essere stati scoperti, hanno impugnato l'atto e ora risparmiando le sanzioni.

Da considerare poi la posizione dei giudici tributari: vengono ignorate, ai fini della definizione della lite, le loro sentenze già emesse, mentre viene ritenuto valido l'atto originario dell'Agenzia (magari già annullato). In altre parole, una parte del processo (l'amministrazione) viene considerata più attendibile del giudice (terzo)! Come se venisse fatta una definizione delle liti civili sulla base non di quanto deciso dal giudice, ma della richiesta iniziale di chi ha promosso l'azione. Ripensare questi punti appare necessario anche per non screditare ulteriormente il sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Riscossione.** Resta esclusa l'abitazione principale

## Immobili pignorati se i beni del debitore superano 120 mila euro

Luigi Lovecchio

Via libera al **pignoramento immobiliare** se il valore complessivo dei beni immobili posseduti dal debitore è almeno pari a 120 mila euro. La presentazione della **domanda di rottamazione** dei ruoli è sufficiente ai fini del rilascio del **Durc**, senza che sia necessario attendere il pagamento della prima rata. Se però il debitore non versa quanto dovuto o paga in ritardo, il **Durc** è annullato. La futura **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, infine, non potrà svolgere le attività di **accertamento e liquidazione dei tributi comunali**. Dovrebbero essere queste le novità in materia di riscossione contenute nel **decreto legge approvato martedì dal Consiglio dei ministri**.

La prima modifica impatta sulla previsione recata nell'articolo 76, comma 2, del Dpr 602/73 in materia di pignoramento immobiliare. Va ricordato che l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione degli immobili in presenza di due condizioni: a) l'importo a ruolo superi complessivamente 120 mila euro; b) siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca. E inoltre stabilito che l'abitazione principale, se costituisce l'unica unità in possesso del debitore, non può essere pignorata. Nel secondo comma dello stesso articolo è altresì previsto che Equitalia può procedere al pignoramento se il valore dell'immobile, al netto delle passività ipotecarie, è almeno pari a 20 mila euro. Con la novità in esame si vuole precisare che, al fine del rispetto della condizione di legge, è sufficiente che il totale dei beni immobili posseduti dal debitore, e non più il singolo bene da espropriare, raggiunga l'importo suddetto.

Per effetto della novella dunque, ai fini del pignoramento immobiliare i requisiti di valore sono rappresentati dall'importo complessivo affidato all'agente della riscossione, che deve essere maggiore di 120 mila euro, e dal valore catastale del totale degli immobili posseduti, che deve essere pari almeno a tale cifra. È

chiaro che in questo modo si facilitano le operazioni di recupero coattivo. Resta invece ferma la condizione di impignorabilità dell'abitazione principale, a prescindere dall'entità del credito e dal valore dell'immobile, nel rispetto delle condizioni di legge.

L'altro intervento, molto atteso dalle imprese, riguarda il rilascio del **Durc** per i soggetti che hanno debiti rottamabili, ai sensi dell'articolo 6 del Dl 193/2016. Nella situazione antecedente il decreto legge, l'Inps aveva chiarito che la mera presentazione della domanda di definizione agevolata non era sufficiente a ottenere il **Durc**, ma occorreva anche la comunicazione di accettazione di Equitalia. Questo comportava evidenti problemi per le imprese interessate a partecipare a procedure e evidenze pubbliche che, pur avendo inol-

**DURC PIÙ VELOCE**

Ai fini del rilascio della certificazione basta la domanda di rottamazione: non è più necessario attendere il pagamento della prima rata

trato l'istanza di sanatoria, si trovavano nella materiale impossibilità di adempiere al debito rottamato prima delle scadenze di legge. Con la modifica si stabilisce invece che il **Durc** viene rilasciato con la mera presentazione della domanda di definizione agevolata. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una qualsiasi delle rate della rottamazione, il **Durc** è annullato dagli enti preposti. A tale scopo, l'agente della riscossione comunica agli enti creditori il regolare pagamento delle rate. Gli enti preposti, da parte loro, rendono disponibile on line l'elenco dei **Durc** annullati.

L'ultima modifica riguarda l'eliminazione delle attività di accertamento e liquidazione dal novero di quelle che potranno essere affidate dai comuni al futuro ente Agenzia delle Entrate-Riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto fa **5x** mille?

**1.500.000** persone aiutate ogni anno

Banco Alimentare

www.bancoalimentare.it


Inserisci nella dichiarazione dei redditi questo CODICE FISCALE

**97075370151**

Firma anche tu **X** **Banco Alimentare**

# La manovra correttiva

LE IMPRESE



## Il quadro

La penalizzazione si traduce in un maggior carico dell'Ires che è pari allo 0,552% della patrimonializzazione neutralizzata

# Stretta Ace nell'acconto di giugno

Per chi sceglie l'anticipo storico sterilizzati gli incrementi del 2010 e del 2011

Luca Gaiani

La **nuova Ace** perde gli incrementi patrimoniali del 2011 e del 2012. Con la modifica alla base di calcolo dell'**incentivo** introdotta dal Governo, che considera solo gli incrementi degli ultimi cinque esercizi, dalla deduzione di quest'anno escono gli accantonamenti di utili e i conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2012. La **penalizzazione**, ad aliquote vigenti, si traduce in un maggior carico di Ires pari allo 0,552% degli incrementi eliminati dal conteggio. Complicazioni in arrivo a fine giugno per l'obbligo di rideterminare l'acconto storico come se le nuove regole fossero già in vigore nel 2016.

### Ace depotenziata

Per la seconda volta in pochi mesi il legislatore interviene per depotenziare l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese disciplinato dal Dl 201/2011. Dopo la riduzione dal 4,75% al 2,30% del coefficiente e il taglio all'Ace delle società di persone previsto dalla legge di bilancio 2017, il Governo elimina dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti.

Fino al 2016, la base dell'agevolazione era costituita dagli accantonamenti di utili a riserva e dai conferimenti dei soci (al netto dei decrementi) realizzati da una data fissa: 1° gennaio 2011. Questo meccanismo faceva sì che la deduzione, e così il risparmio di Ires che essa consente, tendesse a crescere all'infinito. Se, ad esempio, un'impresa accantonava a riserva ogni annuo

importo costante dell'utile, senza adottare politiche di maggior capitalizzazione, la deduzione Ace non restava immutata, ma cresceva progressivamente, dato che l'importo dell'esercizio si cumulava senza limiti a quelli degli anni precedenti.

### Cosa cambia

Dall'esercizio corrente (dichiarazione dei Redditi 2018), a seguito della modifica normativa, l'arco temporale di riferimento dell'incremento patrimoniale viene limitato a cinque esercizi e dunque il parametro iniziale, in precedenza fisso (31 dicembre 2010), diventa mobile (31 dicembre del quinto esercizio precedente). Ciò significa che, nel conteggio, entra l'incremento dell'ultimo esercizio ed esce contemporaneamente quello del quinto periodo anteriore. Per l'Ace del 2017, escono (rispetto al calcolo del 2016) gli incrementi del 2011 e del 2012 (si veda l'esempio a margine), dato che il confronto patrimoniale si fa con il 31 dicembre 2012 (quinto anno precedente al 2017).

La penalizzazione effettiva è dunque pari allo 0,552% (dato da 2,3% per 24%) degli incrementi 2011 e 2012 non più validi. Nel 2018, entreranno gli incrementi di quell'anno e usciranno quelli del 2013, e così via, con un periodo di riferimento sempre pari a cinque esercizi.

Stesso arco quinquennale si utilizzerà per misurare i decrementi della base Ace (e la sterilizzazione per investimenti in titoli), nonché, ma qui occorrerà una modifica al Dm 14 marzo

2012 (che richiama ancora il 31 dicembre 2010), per le sterilizzazioni antielusive.

### Le Snc si allineano dal 2020

Già dal 2016, le regole dei soggetti Ires valgono anche per calcolare l'Ace delle imprese Irpef (legge 232/2016). La norma aveva previsto un importo aggiuntivo per questi contribuenti, costituito dall'incremento patrimoniale realizzato tra 2015 e 2010, incremento che, a seguito della manovra, andrà via via a ridursi fino al 2019, per essere del tutto azzerato dal 2020. Da quell'anno, l'Ace di Snc e Sas sarà identica a quella delle società di capitali (incremento netto degli ultimi cinque esercizi).

Le nuove penalizzazioni all'Ace, che scattano come detto dalla dichiarazione del prossimo anno, devono però essere considerate retroattivamente per rideterminare l'acconto storico da versare a giugno e novembre 2017. Con un conteggio che si presenta estremamente complicato, le società dovranno cioè quantificare la base Ace "virtuale" 2016 utilizzando come patrimonio iniziale quello del quinto anno precedente (31 dicembre 2011) e dunque escludendo gli incrementi (e i relativi decrementi) del 2011. Questa minore base "virtuale" andrà tradotta (applicando il 4,75%) in un maggior imponibile Ires e poi in una maggiore imposta storica sempre virtuale, che dovrà essere aggiunta nel versamento (questo invece reale) degli acconti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'esempio

#### 01 | DATI

Esercizi 2011-2012  
• Utili a riserva: 400.000 €  
• Versamenti soci in denaro: 100.000 €  
Esercizi 2013-2017  
• Utili a riserva: 800.000 €  
• Versamenti soci in denaro (2017 con ragguglio ai giorni): 300.000 €

#### 02 | ACE 2017 ANTE MANOVRA

Incrementi patrimoniali rispetto

al saldo al 31.12.2010

• Base Ace: (400.000 + 100.000 + 800.000 + 300.000) = 1.600.000 €  
• Deduzione Ace: (1.600.000 x 2,3%) = 36.800 €  
• Risparmio Ires: (36.800 x 24%) = 8.832 €

#### 03 | ACE 2017 POST MANOVRA

Incrementi patrimoniali rispetto

al saldo alla chiusura del quinto esercizio precedente cioè dal

31.12.2012

• Base Ace: 800.000 + 300.000 = 1.100.000 €  
• Deduzione Ace: (1.100.000 x 2,3%) = 25.300 €  
• Risparmio Ires (25.300 x 24%) = 6.072 €

#### 04 | AUMENTO DI IMPOSTE

• Maggiore Ires 2017: (8.832 - 6.072) = 2.760 €  
Pari allo 0,552% dell'incremento patrimoniale 2011-2012

**Il fondo del barile.** Nuovo destino per gli incassi da canone Rai e multe

## L'extragettito? Sempre all'Erario

Maurizio Caprino  
Saverio Fossati

La battaglia contro l'evasione del **canone Rai** è stata vinta l'anno scorso, con l'uovo di Colombo dell'addebito diretto nella bolletta elettrica. Ma chi l'ha vinta è soprattutto l'Erario statale, che incasserà 500 milioni senza alzare un dito. Ce n'è anche per i Comuni, che potranno riappropriarsi di tutti gli incassi delle **multe per eccesso di velocità** comminate dai loro vigili. Piccole misure per tamponare grandi problemi di finanza pubblica che deve affrontare la manovra.

Sul canone, pochissimi sono stati le contestazioni e gli errori. Dunque, un bel problema risolto,

con grande sollievo per la sorte dei cachet di autori e ospiti e, naturalmente, degli emolumenti del personale.

Ma si è andati anche oltre: nel bilancio previsionale dello Stato 2016 erano stati messi a bilancio 1,6 miliardi, ma il gettito ha toccato il record di 2,1 miliardi, risultato dell'operazione condotta con la regia del sottosegretario allo Sviluppo, Antonello Giacomelli, e dell'impegno di Entrate e società erogatrici dell'elettricità.

Quei 500 milioni in più avrebbero dovuto essere destinati per due terzi alla Rai e per un terzo all'Erario. Che invece con la manovra si piglia il 100%. Quel 33% già "erariale" sarebbe dovuto servire

all'esenzione degli anziani dal canone, a ridurre la pressione fiscale e (per 100 milioni) a finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Invece finisce tutto nel calderone.

Era destinato a mettere in sicurezza le strade quel 50% degli incassi delle multe per eccesso di velocità che negli ultimi anni alcuni Comuni hanno "parcheggiato" in conti a parte, nella vana attesa che fosse attuata la norma del 2010 che prescrive di devolvere metà degli introiti all'ente proprietario della strada. Con la manovra, invece, gli introiti potranno essere usati anche per pagare gli stipendi e gli altri costi delle polizie locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Incentivi.** In presenza di premi di risultato

## La compartecipazione riduce i contributi di aziende e lavoratori

Giampiero Falasca

■ Aumentano gli **incentivi** applicabili sui **premi di risultato** erogati da datori di lavoro che favoriscono il **coinvolgimento paritetico** dei lavoratori nell'**organizzazione** dell'impresa.

Il decreto legge approvato dal Governo aggiunge, infatti, alle norme fiscali già esistenti (tassazione al 10%) un nuovo incentivo di natura contributiva, che opera sulle stesse somme e con i medesimi presupposti, anche se entro un limite economico più basso.

Secondo la nuova normativa, sui premi erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro; il Dl specifica che la riduzione riguarda l'aliquota contributiva relativa all'invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti. Sulla medesima quota di retribuzione non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Tale riduzione si applica sino a un valore massimo del premio di 800 euro.

La riduzione del prelievo contributivo si accompagna alla riduzione, in misura corrispondente, dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Il decreto legge precisa che la nuova incentivazione si applica solo per le somme rientranti nel regime della tassazione separata introdotto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e potenziato dalla legge di bilancio successiva.

Tale normativa stabilisce un regime fiscale di favore per i premi di risultato definiti sulla base di un accordo collettivo di secondo livello, cui si applica - se il dipendente non supera una retribuzione annua lorda di 80 mila euro - la tassazione separata del 10% per un valore massimo di 3 mila euro. Questo valore sale a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, sempre sulla base di intese collettive.

Per potersi applicare gli incentivi fiscali (e di conseguenza anche quelli contributivi appena introdotti) il coinvolgimento dei lavoratori deve consentire che gli stessi intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali.

La nuova disciplina contributiva si applica solo per gli accordi collettivi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Per i contratti già stipulati continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data (e quindi, non si applica la disciplina contributiva di maggior favore).

Questa distinzione non è del tutto convincente perché rischia di penalizzare quelle imprese che, prima delle altre, hanno investito sulla partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Sole 24 ORE**

## È TEMPO DI BILANCI

Il quinto volume è dedicato alle novità in tema di valorizzazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati e della loro corretta individuazione, classificazione, rilevazione in bilancio. Viene inoltre analizzata la nozione di fair value e la sua determinazione, la separazione dei derivati incorporati nonché le operazioni di copertura.

**IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 13 APRILE**  
**A 9,90€\* CON IL SOLE 24 ORE**

\* Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 6 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

**Il Sole 24 ORE**

## NORME & TRIBUTI MESE


IL MENSILE DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL FISCO CON LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE DEL SOLE 24 ORE

**REDDITO D'IMPRESA**  
Nuovo bilancio: al via l'allineamento delle regole fiscali  
**IVA**  
Iscrizione al Vies: obbligo formale senza effetti Iva  
**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**  
Nuove Cfc e regimi speciali: il caso delle immobiliari svizzere  
**REATI TRIBUTARI**  
Società "conduit" e rischi penal-tributari

**IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO**  
**O IN ABBONAMENTO SU OFFERTE.ILSOLE24ORE.COM/NET**

## La manovra correttiva

### LE MISURE ANTIEVASIONE



### Controllo telematico

Per lo scambio dare-avere oltre la nuova soglia l'F24 va inviato attraverso il servizio Entratel

# Senza visto l'ufficio recupera l'imposta

## Compensazione sopra 5mila euro solo con il timbro del professionista

Gian Paolo Tosoni

■ **Compensazioni** con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro in luogo di 15mila euro. Lo prevede l'articolo 3 del decreto legge che contiene «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

Il decreto prevede la riduzione dell'importo con riferimento alle dichiarazioni Iva, dei redditi ed Irap.

Le modifiche vengono introdotte in primo luogo nell'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l'obbligo del visto di conformità in presenza di compensazione orizzontale per Irap ed imposte dirette. In primo luogo viene ridotto il limite portandolo a 5mila euro al disopra del quale la compensazione deve essere accompagnata dal visto di conformità. Inoltre viene eliminato l'inciso che il credito formato dalle ritenute alla fonte richiedeva il visto solo per quelle contemplate nell'articolo 3 del Dpr 602/1973 il quale assuolva la richiesta delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 e seguenti del Dpr 600/1973. La modifica deve essere letta nel senso che qualsiasi ritenuta alla fonte che generi un credito di imposta deve essere certificata con il visto di conformità.

Il limite di 15mila euro viene ridotto anche nell'articolo 10 del Dl 78/2009 riguardante l'Iva.

Rimane il limite di 50mila euro per l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito per lo start-up innovativo di cui all'articolo 25 del decreto legge 179/2012.

Viene ora espressamente stabilito che qualora il contribuente proceda alla compensazione

senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi. In sostanza il visto regolare legittima la compensazione e in assenza del visto la compensazione non è consentita, come accade ad esempio in presenza di compensazioni superiori al limite dei 700mila euro. Quindi l'Agenzia richiede il versamento dell'importo del credito utilizzato, che però rivive a favore del contribuente per il riporto a nuovo; inoltre si rende applicabile la sanzione che non è specificata nella norma, ma che corrisponde

### La bussola

#### 01 | LA STRETTA

L'obbligo di richiedere il visto di conformità scatta per le compensazioni di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte (di qualsiasi tipo), alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap nonché all'Iva per importi superiori a 5mila euro annui (non più oltre i 15mila euro)

#### 02 | LE CONSEGUENZE

In caso di mancata apposizione del visto o di apposizione da parte di un soggetto non legittimato, l'ufficio procede al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi, e delle sanzioni

a quella del 30 per cento.

Altra disposizione che rende più rigoroso il ricorso alla compensazione orizzontale riguarda l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione della Agenzia. L'obbligo delle procedure telematiche, e cioè dell'invio del modello F24 mediante il sistema Entratel, viene esteso anche alle compensazioni degli importi a credito superiori a 5mila euro relativamente alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU. Finora la norma lo prevedeva espressamente per l'Iva.

Infine viene vietata la procedura della compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Eri di crediti di imposta debitamente utilizzati; potrebbe rientrare in questa fattispecie anche un credito utilizzato in compensazione a fronte di un visto di conformità non apposto o apposto da soggetto non abilitato; in sede di riversamento non sarà possibile a sua volta compensarlo con crediti di imposta.

Si ricorda che la riduzione del limite da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità riguarda le dichiarazioni annuali a credito sia in materia di Iva che di imposte dirette ed imposte regionali. La compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito Iva trimestrale (Modello Iva TR). Per quanto il rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Quotidiano del Fisco



#### SPECIALE MANOVRA

**Split payment ad ampio raggio, dal 1° maggio esteso ai professionisti**

di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Due sono i fronti sui quali opera l'estensione della disciplina dello split payment: da un lato l'estensione alle fatture emesse dai professionisti e dall'altro un assai ampio allarga-

mento della platea dei soggetti coinvolti nel proprio ciclo passivo. Non solo: la bozza di decreto prevede un avvio lampo, fissato per le fatture che saranno emesse dal prossimo 1° maggio.

Il comma 2 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72, oggi, dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare anche le prestazioni di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. I contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 settembre 2017, per omilite autonoma, una distinta domanda di definizione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascuna imposta impugnata. La rottamazione delle liti "copia" quella delle cartelle. Non è previsto alcuno sconto sulle imposte e non si tengono in considerazione gli esiti del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.ilsote24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

**Imposte indirette.** Il diritto va esercitato entro la dichiarazione dell'anno

# Maxi-penalizzazione per la detrazione dell'Iva

Michele Brusattera  
Benedetto Santacroce

■ **Diritto all'esercizio della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto** più che dimezzato dopo la manovra.

Il diritto all'esercizio della detrazione Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, salvo, naturalmente, limitazioni alla detrazione di carattere soggettivo od oggettivo. L'esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell'operazione, individuato dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.

Qualora, però, per qualsiasi motivo, il cessionario o il committente non dovessero esercitare il diritto alla detrazione nel momento di esigibilità dell'imposta, e quindi nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, è possibile attualmente, e cioè prima dell'entrata in vigore della nuova norma, esercitare il diritto alla detrazione «con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

Volendo brevemente esemplificare l'attuale norma, si supponga che un soggetto passivo d'imposta abbia ricevuto una fattura nel mese di novembre 2016 ma che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta addebitatogli per rivalsa nel medesimo mese di ricevimento della fattura stessa.

Con l'attuale norma il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione, registrando preventivamente la fat-

tura, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, che sarà presentata, fermo restando le attuali scadenze, entro la fine del mese di aprile 2019.

Il termine, quindi, risulta essere ampio ed è proprio qui che interviene la manovra: il secondo capoverso dell'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, viene, infatti, completamente modificato stabilendo che il diritto alla detrazione dell'Iva può essere esercitato, al più tardi, «con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

### Le modifiche

#### 01 | L'ESIGIBILITÀ

La detrazione dell'imposta avviene nel momento in cui la stessa diviene esigibile, salvo, naturalmente, limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo stabilite dalla norma

#### 02 | LA DETRAZIONE

Dopo le modifiche della manovra il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, invece, anche in un momento successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile ma, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto

Quindi, prendendo a riferimento l'esempio sopra proposto, la detrazione dell'Iva relativa a una fattura ricevuta nel mese di novembre 2016 avrebbe potuto essere esercitata, come limite massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2016, ossia entro il 28 febbraio 2017 (termine eccezionalmente prorogato al 3 marzo del medesimo anno). A regime, quindi, la detrazione potrà essere sostanzialmente esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il termine, quindi, viene notevolmente accorciato con un effetto negativo immediato: per tutte le operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non sarà ancora stato esercitato il diritto alla detrazione, la detrazione stessa verrà persa essendo già spirato il nuovo termine per il suo esercizio "postumo".

Per quanto concerne il lato pratico-contabile, viene modificato anche l'articolo 25, comma 1, del Dpr 633/72, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva «relativa all'anno di ricezione della fattura», facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Aziende & Territorio** Il Lazio che sa farsi valere: soluzioni vantaggiose e prestazioni competitive modellate sulle esigenze dei clienti

# Evoluzione e professionalità per le imprese di qualità

Le realtà della regione risultano sempre al passo con i tempi per fornire prodotti e servizi all'avanguardia

■ Nata nel 2006, **Progetti Speciali Italiani Srl** (PSI) è leader nello sviluppo di Nano e Microsatelliti e di tecnologie delle telecomunicazioni, tra Droni e Satelliti. L'obiettivo di PSI, nel cui nome societario si intende rimarcare il 100% di italianità, è implementare un modello industriale in voga nei Paesi a maggiore vocazione tecnologica (Usa, Inghilterra) dove le PMI sono il luogo centrale di innovazione di prodotto, alle quali le istituzioni si rivolgono

partner, costituite da eccellenti PMI operanti nei settori di competenza (aeronautica, materiali compositi, elettronica di potenza, informatica, telecomunicazioni satellitari) e le cui capacità costituiscono la nostra struttura industriale. Il terzo infine è composto da PMI ed Enti Universitari e di Ricerca, con cui si sono formati stabili partenariati, che costituiscono la base allargata e complementare delle competenze di PSI». Ma operare in

partner, costituite da eccellenti PMI operanti nei settori di competenza (aeronautica, materiali compositi, elettronica di potenza, informatica, telecomunicazioni satellitari) e le cui capacità costituiscono la nostra struttura industriale. Il terzo infine è composto da PMI ed Enti Universitari e di Ricerca, con cui si sono formati stabili partenariati, che costituiscono la base allargata e complementare delle competenze di PSI». Ma operare in

## Aerospazio e Difesa

### Ecco i punti di forza di Progetti Speciali Italiani

per finanziare progetti di Ricerca e Sviluppo e per acquistare prodotti innovativi compatibili con la dimensione delle aziende stesse. La Grande Impresa resta invece il referente privilegiato per programmi di grandi dimensioni o per implementazioni sistemiche complesse. Presidente è l'ing. Armando Orlandi: «Puntiamo ad ampliare questo modello industriale sia nel Settore Spaziale che in attività tecnologiche cross-disciplinari di punta nell'Aerospazio e nella Difesa». Non a caso, i principali clienti nazionali di PSI sono il Ministero della Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana, mentre quelli esteri sono l'Agenzia Spaziale Europea ed importanti entità governative nelle aree del Golfo, dell'Est Europeo e del Sud America. «Progetti Speciali Italiani» - prosegue Orlandi - svolge le attività con un'organizzazione basata su tre differenti livelli. Il primo, quello interno, dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti molto innovativi. Il secondo è formato dalle aziende



Ing. Armando Orlandi



Gaetano Aloisio

## Aloisio, capi di abbigliamento famosi nel mondo

■ "Chiunque è capace di essere di buono e benevolo umore quando è ben vestito". Questa frase di Charles Dickens è stata sposata da **Gaetano Aloisio**, stilista famoso in tutto il mondo. Non a caso, l'uomo che indossa l'abito Aloisio si sente unico, perché ogni particolare è studiato per renderlo irripetibile nel proprio stile. Questa filosofia, nel tempo, ha permesso all'Atelier Aloisio di diventare il punto di riferimento di una clientela che ama esprimere la propria personalità vestendo capi su misura realizzati con la maestria della migliore sartoria italiana. Nell'elegante sede di Villa Malta a Roma, il Maestro Aloisio riceve i suoi più affezionati clienti e gli fa vivere l'emozione dei più pregiati tessuti per poi poter realizzare il loro guardaroba, unico in ogni dettaglio. Le creazioni Aloisio sono indossate in tutto il mondo dai più importanti nomi della finanza, della politica e dell'industria nonché da numerosi componenti delle Famiglie Reali e diversi Capi di Stato. Info: [www.gaetanoaloisio.com](http://www.gaetanoaloisio.com)

## Interactive Media, la funzione degli Assistenti Virtuali Conversazionali

■ Si chiamano Assistenti Virtuali Conversazionali. Sono agenti virtuali al telefono e assistenti per il web. Interlocutori che, "addestrati" per specifici compiti, rispondono alle domande e comprendono il contesto della conversazione, riuscendo a dialogare in linguaggio naturale e discorsivo come una persona reale. È la prerogativa di Interactive Media, azienda con sedi a Roma, Trento e San Paolo (nel Brasile) specializzata nella produzione di software per realizzare, nell'ambito di Contact Center, soluzioni di Customer Care Automation multicanale (telefono, smartphone, web, ecc.) basate sul Natural Language Understanding. Fondata nella Capitale nel 1996, **Interactive Media** ha presidi commerciali in Italia e Sud America, lavorando in collaborazione con società di system integration leader in diversi settori di mercato e nazioni. A spiegare la funzione

degli Assistenti Virtuali Conversazionali è il vicepresidente e responsabile Marketing e Business Development, Paolo Turriziani. «Un Assistente Virtuale accoglie il cliente con un confortante prompt "Salve, come posso aiutarla?", comprendendo le richieste e un dialogo aperto e naturale. I benefici sono diversi: è accertato, per fare un esempio, che nel customer self-service gli agenti virtuali migliorino disponibilità e accessibilità ai servizi». Ma questa nuova "figura" fa perdere posti di lavoro? «La creazione di Assistenti Personali, Automi Software e Agenti Virtuali - sottolinea ancora Paolo Turriziani - non va letta solo come un risparmio economico. Piuttosto, queste "figure" servono a liberare gli addetti al Customer Care dai compiti ripetitivi, affinché possano dedicarsi ad attività più rilevanti e gratificanti». Per maggiori informazioni: [www.imnet.com](http://www.imnet.com)



Paolo Turriziani

■ Oltre 100 addetti, 6 sedi in Italia e 2 all'estero in società partecipate, circa 40 milioni di fatturato di gruppo: sono i numeri della **Barbarini & Foglia**, società di spedizioni internazionali e logistica con head quarter a Commercio, l'ampia città dell'ingrosso sorta vicino all'aeroporto di Fiumicino. «Il prossimo anno festeggeremo i primi quarant'anni di attività - dice con una punta



Valter Vomiero

## Barbarini & Foglia


### Mille soluzioni per avere il mondo dietro l'angolo

di orgoglio l'amministratore unico Valter Vomiero - Siamo nati nel 1978 come semplice agenzia doganale, in tutto tre persone, e col tempo ci siamo trasformati in un'azienda in grado di operare a tutto tondo nel complesso mondo dei traffici internazionali. Ad oggi possiamo contare sulla disponibilità di circa 25mila mq di magazzini adibiti a piattaforma logistica, in Italia abbiamo sedi a Roma, Milano, Venezia, Livorno, La Spezia e Bari, siamo agenti IATA dal 1988, agenti regolamentati ENAC nell'ambito del Programma Nazionale Sicurezza ed abbiamo ottenuto nel 2013 lo status di operatore economico autorizzato AEOF». Barbarini & Foglia offre un supporto di alta qualità ai clienti, garantendo la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di spedizione aerea, marittima, camionistica e ferroviaria, per ogni tipologia di merce e lungo tutte le direttrici internazionali. Grazie

alla partecipazione nella Win Logistics, il network internazionale di imprese di cui Barbarini & Foglia fa parte, viene garantita la presenza di corrispondenti nei 70 paesi più importanti dei 5 continenti, oltre 6.000 addetti che ogni giorno gestiscono le spedizioni dei clienti. «Per noi è importante offrire quel quid in più che ci permetta di battere la concorrenza, costituita ormai dalle multinazionali e dai giganti del settore - conclude Vomiero, che è anche il presidente della Confetra Lazio Alas, che raggruppa le imprese della regione che operano nell'ambito del trasporto, delle spedizioni e della logistica - La nostra sfida quotidiana è quella di esaudire ogni richiesta dei nostri clienti, anche quelle che a prima vista possono sembrare impossibili, offrendo un servizio altamente personalizzato. Ed a noi le sfide piace vincerle tutte». Info: [www.befgroup.com](http://www.befgroup.com)

# La manovra correttiva

WELFARE ED ENTI LOCALI



## Le condizioni per andare in pensione prima

Per l'anticipo pensionistico necessari 36 anni di contributi  
Ne servono 41 per chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni

# Ape e precoci, finestra più ampia

## Il requisito di sei anni di attività pesanti maturabile in sette anni

**Matteo Prioschi**

I sei anni di attività lavorative pesanti, che costituiscono uno dei requisiti per accedere all'**Ape sociale** o allo sconto sulla pensione anticipata per i **lavoratori precoci**, potranno essere stati svolti negli ultimi sette anni precedenti il pensionamento. Il decreto legge della manovra correttiva recepisce infatti le richieste che erano state avanzate dai **sindacati** nell'ambito del **tavolo di lavoro** con il governo sulle pensioni.

Con la **legge di bilancio 2017** è stata introdotta l'Ape sociale, cioè una prestazione assistenziale di accompagnamento alla pensione per le persone che, con almeno 63 anni di età, si trovano in determinate condizioni. Tra le categorie di potenziali beneficiari ci sono i lavoratori

dipendenti, con almeno 36 anni di contributi e che, al momento di decorrenza dell'Ape sociale, svolgono «da almeno sei anni in via continuativa» una delle attività individuate nella legge di bilancio come particolarmente faticose (si veda il dettaglio nella scheda a fianco).

Queste stesse attività sono uno dei requisiti che consentono di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, destinata ai «precoci», cioè chi può vantare almeno 12 mesi di contributi da attività effettiva versati prima dei 19 anni di età.

Con due disposizioni di interpretazione autentica, contenute nella manovra, si chiarisce che i sei anni di attività faticose possono essere stati accumulati negli ultimi sette anni precedenti la decorrenza

dell'Ape sociale o del pensionamento. Più precisamente il requisito viene soddisfatto anche se negli ultimi sei anni l'attività ha subito interruzioni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi e tale «buco» è compensato da un periodo equivalente lavorato nel settimo anno precedente l'Ape o la pensione. Quindi, per esempio, se negli ultimi sei anni ci sono stati tre mesi di inattività o in cui si sono svolte mansioni differenti, si accede comunque all'agevolazione se nel settimo anno precedente si possono vantare almeno tre mesi di attività pesanti.

Sia per l'Ape sociale che per i lavoratori precoci la partenza dell'agevolazione è prevista dalla legge del prossimo 1° maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'elenco



#### Le categorie agevolate

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conducenti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Concinatori di pelli e di pellicce
- Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conducenti di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed

- ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- Faccchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Trasporti.** La manovra cancella gli obblighi introdotti dal Milleproroghe che a fine maggio avrebbero tagliato fuori i pullman low cost

# Flixbus può continuare a operare

**Maurizio Caprino**

L'attesa norma salva-Flixbus, stralciata dal disegno di legge sulla concorrenza, «plana» nel testo della manovra approvata l'altro ieri dal Consiglio dei ministri. Nessuna traccia, invece, di un'eventuale salva-Uber, che sarebbe stata urgente se il Governo avesse avuto la volontà di prendere una posizione nella delicata trattativa con tassisti e autisti di Ncc

(noleggio con conducente): c'è un'ordinanza del Tribunale di Roma che, in mancanza di modifiche normative, alla fine di

### LA MULTINAZIONALE USA

Il decreto legge per ora non salva Uber che per il Tribunale di Roma dovrebbe interrompere l'attività questa settimana

questa settimana imporrà lo stop alla multinazionale americana in tutta Italia.

Riguardo a Flixbus, il testo non ancora ufficiale della manovra cancella completamente i vincoli che erano stati introdotti a fine febbraio dal decreto milleproroghe (Dl 244/2016): durante la sua conversione in legge, all'articolo 9 era stato aggiunto il comma 2-bis, che imponeva di svolgere anche in proprio il tra-

sporto passeggeri alle imprese che guidano i raggruppamenti che svolgono servizio di linea su tratte interregionali.

Ciò avrebbe messo fuori gioco Flixbus che, pur avendo i requisiti per ottenere l'autorizzazione come operatore in proprio, non l'ha mai chiesta. Il motivo è nella politica della start-up tedesca, che in tutta Europa consiste solo nell'offrire servizi di marketing, pianificazione li-

nea e vendita biglietti, lasciando alle imprese partner l'attività di trasporto vera e propria.

La manovra elimina l'obbligo di operare anche in proprio, cui Flixbus si sarebbe dovuta adeguare entro fine maggio.

L'obbligo aveva la sua giustificazione giuridica nella necessità di adeguarsi al Codice degli appalti e al Regolamento Ce 1071/2009. Ma politicamente era stato letto come una manovra di lobby delle imprese tradizionali che non avevano stretto accordi con Flixbus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Enti locali.** Salta la possibilità di assegnare tutte le funzioni all'agente nazionale

# Comuni, l'accertamento non si può affidare a Equitalia

**Gianni Trovati**

ROMA

Il capitolo dedicato dal decreto approvato martedì («salvo-intese») dal Consiglio dei ministri scrive un'altra puntata nella storia infinita della riforma della **riscossione comunale**.

Salta, in particolare, l'idea scritta nel collegato fiscale alla legge di Bilancio (articolo 2, comma 2 del Dl 193/2016) secondo la quale dal 1° luglio prossimo i sindaci avrebbero potuto affidare **senza gara alla nuova Equitalia**, quella in programma dalla fusione con l'agenzia delle Entrate, anche l'**accertamento** e la **liquidazione dei tributi**. Un'ipotesi, questa, che era apparsa da subito figlia di un errore tecnico ma che aveva scatenato il fuoco di fila degli altri soggetti della riscossione locale. Secondo la regola corretta dal decreto di martedì, sempre che le ipotesi di queste ore trovino conferma nel testo definitivo ancora da ultimare, i sindaci potranno affidare al nuovo soggetto solo la riscossione, cioè il tema effettivamente al centro della sua attività: anche quella spontanea, però, e non solo quella coattiva. Il nuovo intervento, in ogni caso, non esaurisce la vicenda, che oltre all'effettiva discesa in campo della nuova «Agenzia delle Entrate-Riscossione» deve prevedere il suo adeguamento al difficile terreno delle entrate locali, definendo le modalità di convivenza fra l'agente nazionale e i soggetti locali, privati e pubblici.

Per il resto i sindaci, che ieri hanno fatto il punto delle novità in arrivo durante il consiglio nazionale dell'Anci, si possono dire soddisfatti nella loro qualità di amministratori dei Comuni, ma ancora preoccupati quando indossano la giacchetta di chi guida la Città metropolitana. Sul primo fronte, la novità chiave è quella del turnover al 75% prevista per i Comuni con più di 10 mila abitanti, con un parametro triplo rispetto al

25% previsto finora, mentre per i più piccoli restano le regole attuali (turnover al 75% fra i 1.000 e 9.999 abitanti, e al 100% sotto i 1.000 residenti). Accanto a questo, se le ipotesi di queste ore saranno confermate, torna la possibilità per i Comuni di stipulare contratti a tempo determinato oltre i limiti ordinari di spesa, a patto che il costo sia integralmente coperto da contratti di sponsorizzazione già pagati agli enti locali.

Per gli enti di area vasta, come previsto, gli aiuti si fermano sotto i livelli chiesti dagli amministratori. Per le Città metropolitane torna la possibilità di applicare al bilancio preventivo l'avanzo libero e destinato, e un aiuto in più arriva alla Città metropolitana di Cagliari che si dovrà dividere con le Province della Sardegna un contributo aggiuntivo da 10 milioni per quest'anno e da 20 milioni a partire dal 2018.

Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario arrivano 210 milioni in più, tenendo conto della replica dei 100 milioni Anas per la manutenzione delle strade. Province e Città, poi, possono anche per quest'anno approvare un bilancio solo annuale, in attesa che la stabilizzazione del quadro di finanza pubblica permetta di tornare all'ordinario ritmo triennale dei preventivi.

Completano il quadro una serie di correttivi ai piani di riequilibrio e un milione in più al contributo per le fusioni di Comuni.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

**Il Sole 24 ORE.com**

### QUOTIDIANO ENTI LOCALI

#### Rendiconti 2016, così le verifiche della Corte dei conti

Nell'edizione online oggi:

- Due articoli di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini sulle Linee guida diffuse ieri dalla Corte dei conti per i controlli sui rendiconti 2016
- Un articolo di Gianluca Bertagna sugli incentivi per le funzioni tecniche

quotidianointerlocali.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA







Nel centro di Milano a due passi dalla celebre Torre Velasca, in via Pantano 26, in un edificio di valore storico e sotto la tutela della Soprintendenza, disponiamo di 17 appartamenti di alto livello con finiture di pregio, da 70 a 260 mq con terrazzo e box.

Classe energetica G.

Consegna prevista per Settembre 2017.

Valutiamo permute.



Informazioni :

**02/76000069**

www.residenzacaalittamilano.com

Incaricata vendita :

**Sarpi**  
Dal 1956 La Tua Guida Immobiliare

FISCO E IMMOBILI

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Agevolazioni.** Bonus per chi lavora dove si trova l'immobile a fronte dell'obbligo di trasferirsi in 18 mesi

# Nuova chance per la prima casa

## Se non si cambia città, l'integrazione del rogito salva lo sconto

Angelo Busani

■ Chi compra la "prima casa" ma non risiede nel Comune in cui è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato, può beneficiare dell'agevolazione a condizione che:  
■ nel rogito, dichiara l'intenzione di **trasferire la residenza** in quel Comune e poi la trasferisca effettivamente entro 18 mesi dal rogito;  
■ svolga la propria **attività professionale nel Comune** ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; in questo caso la legge non richiede alcuna specifica dichiarazione nel rogito

### IL PUNTO

Con la risposta a un'interrogazione si allargano le opportunità messe a disposizione di chi acquista un immobile

della Camera dei Deputati (interrogante Carla Ruocco e altri). Nell'interrogazione parlamentare si è posto anzitutto l'accento sulla sentenza n. 3457/2016 della Cassazione, con la quale è stata «stabilita l'obbligatorietà della dichiarazione nell'atto di acquisto della volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento». In base a questa premessa, gli interroganti hanno chiesto che l'agevolazione "prima casa" venga garantita anche a coloro che, dopo aver dichiarato, nel contratto d'acquisto, l'intenzione di trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato, non trasferiscano in effetti la propria residenza, ma «sia inequivocabilmente dimostrato che in quel medesimo Comune gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa autonoma o dipendente».


Il ministero ha dato quindi credito a questa tesi, con l'unica precisazione che il contribuente deve, entro 18 mesi dal rogito, «rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato». Questo atto "di rettifica" deve essere «redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato» e «impegherà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che il contribuente svolge la propria attività nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato».

Questa **leggera apertura** a favore del contribuente può forse essere la premessa per un ulteriore passaggio interpretativo: se l'agevolazione spetta a chi risiede e a chi lavora in un certo Comune nonché a chi va ad abitare in un dato Comune entro 18 mesi dal rogito, perché non riconoscerla anche a chi va a lavorare in un certo Comune senza mettersi la propria residenza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La revisione casa per casa

Richieste di regolarizzazione catastale notificate dai Comuni



**L'audizione delle Entrate.** Più interesse per i nuovi stradari, ormai quasi completati

## I Comuni usano poco il Catasto

Saverio Fossati

■ L'Agenzia è pronta alla riforma del Catasto (se mai si farà). Lo ha detto Franco Maggio, direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, all'audizione di ieri alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Nell'audizione è stato offerto un quadro complessivo delle attività delle Entrate nel settore catastale. Ma l'accento è stato messo anche su alcuni aspetti meno conosciuti e legati, appunto, al federalismo fiscale: primo tra tutti quello dell'attività di **revisione delle rendite catastali**, che sono alla base del calcolo dell'Imu, promossa dai Comuni in base ai commi 335 e 336 della legge 311/2004.

Nel bilancio finale al 31 dicembre 2016 colpisce il diverso successo delle due norme. Il comma 335, che prevede una revisione massiva su interi quartieri (chiamati tecnicamente **microzone**) dove lo scarto medio tra i valori di mercato e quelli catastali sono eccessivi, è stato utilizzato poco: a fronte di un potenziale di 1,725

Comuni con più di tre microzone (corrispondenti a circa 8.000 microzone totali) e circa 399 Comuni in cui l'analisi dei parametri ha rilevato la presenza di microzone "anomale" (650), le attività di reclamo degli immobili a richiesta dei singoli Comuni hanno riguardato solo 17 città, per un totale di 38 microzone revisionate. Vero è che ci sono anche (in parte) i centri storici di Milano e Roma e che ci sono stati incrementi di rendite catastali per 184 milioni in più (il che vuol dire almeno 100 milioni in più di Imu, al netto delle esenzioni per abitazioni principali) ma lo strumento è stato ampiamente sottoutilizzato. Del resto i Comuni si sono trovati ad affrontare contenziosi, da cui sono però usciti spesso vittoriosi.

Molto più interesse ha suscitato il comma 336, che invece prevede la procedura di revisione puntuale dei classamenti «incoerenti» a seguito di **interventi edilizi sull'unità immobiliare**. Spesso, infatti, chi ristruttura non lo comunica al Catasto, così la rendita non cambia e il Comune ci perde l'incremento dell'Imu. In questo caso, dato che i municipi sono benissimo chi ha fatto interventi migliorativi, sono state trattate circa 108.500 richieste di regolarizzazione catastale notificate ai soggetti interessate e per circa il 63% degli immobili si è accertata la necessità di procedere a un aggiornamento catastale che ha determinato un incremento della rendita complessiva di circa 191,5 milioni di euro (quindi almeno 100-120 milioni di Imu in più).

Maggio ha poi illustrato il problema del **tax gap immobiliare**, ammettendo che per gli immobili ante 2006, a causa soprattutto della volturazione capiente, rimangono pesanti disallineamenti.

Sull'**Archivio nazionale degli stradari** e dei numeri civici Maggio ha ricordato i risultati raggiunti: a fine 2016 7.141 Comuni avevano completato le attività di verifica e certificazione dei toponimi e dei numeri civici e 6.397 potevano già accedere alle funzioni per l'aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Studi di settore.** Il bilancio relativo all'anno 2015

## Il «premiale» fa emergere redditi per 2,3 miliardi

Marco Mobili

Giovanni Parente  
ROMA

■ Il **regime premiale degli studi di settore** continua a macinare numeri importanti. La presentazione dei risultati sul periodo d'imposta 2015 (svoltasi ieri in Sose) segna un viatico incoraggiante in vista dell'addio al vecchio strumento e al debutto degli **indici sintetici di affidabilità (Isa)** che avverrà tra la fine di quest'anno e il prossimo.

Intanto la fotografia sul recente passato lascia emergere che per il 2015 sono stati 159 gli studi di settore per i quali si sono dischiuse le porte del regime premiale (anche se finora i professionisti hanno lamentato l'assenza dal perimetro). In teoria si è trattato di un bacino potenziale di 2.195.412 partite Iva, di cui poi quelli effettivamente ammessi sono stati 599.842: poco più del 27 per cento. Numeri che diventano ancor più rilevanti se si considera l'effetto compliance prodotto dall'operazione. Grazie all'ingresso nel premiale, infatti, i contribuenti interessati hanno dichiarato maggiori ricavi per quasi 4,8 miliardi di euro che, tradotti in termini di **maggiori redditi**, significa un'emersione oltre i 2,3 miliardi di euro.

Questo naturalmente si tradu-

ce anche in un maggior gettito per l'Erario. Di cifre ufficiali a riguardo non ne sono state diffuse. Però, con un margine di approssimazione, applicando un'aliquota media del 14% per i ricavi e del 30% sui redditi, significherebbe un incremento complessivo di incassi per circa 1,4 miliardi. Non pochi, considerati i tempi. Tanto che tra i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti

### LA PLATEA

Ammessi al regime il 27% dei contribuenti delle 159 categorie potenzialmente interessate dal regime di vantaggio

alla diffusione dei dati è circolata la considerazione che «il regime è premiale sia per i contribuenti che per il Fisco che può ottenere di più».

Va infatti ricordato che l'adesione al sistema di vantaggio comporta benefici sotto il profilo degli accertamenti attraverso la riduzione dei termini a disposizione delle Entrate per effettuare i controlli, che sono ridotti di un anno, l'innalzamento della franchigia per il redditometro e l'im-

possibilità di procedere all'analitico induttivo. Per poterne beneficiare è necessario dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento: di aver percepito ricavi o compensi almeno pari all'ammontare ritenuto congruo (ricavo o compenso puntuale) risultante dall'applicazione degli studi; e di aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la cui posizione, sulla base di tali dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai singoli decreti di approvazione.

Anche per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazioni 2017) i criteri d'accesso rimarranno sostanzialmente invariati. Lenovità, invece, si prospettano con l'introduzione degli Isa, per i quali si configurerà un doppio livello di premialità: livelli che saranno parametrati al "voto in pagella" (da 1 a 10) che prenderanno i contribuenti con i nuovi indicatori. Un primo livello per chi arriva alla sufficienza piena con il riconoscimento di tutti o quasi gli attuali vantaggi fiscali concessi a chi rispetta oggi gli studi di settore. Poi un premio aggiuntivo per chi va oltre (si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I numeri

| GLI INGRESSI  | I RICAVI   | LA PROGRESSIONE  |
|---|--|--|
| Sono stati 599.842 i contribuenti ad essere entrati nel regime premiale per l'anno d'imposta 2015: il 27% dei contribuenti potenzialmente interessati (circa 2,2 milioni) | L'adesione al regime premiale ha prodotto un doppio effetto emersione: sui ricavi per circa 4,8 miliardi di euro e sui redditi dichiarati per una cifra che si aggira sui 2,3 miliardi di euro | Per il 2011 erano 55 gli studi di settore ammessi al premiale. Un numero che è progressivamente aumentato (nel 2012 erano 90, nel 2013 erano 116, nel 2014 erano 157) fino a toccare quota 159 per il 2015 |
| LE PARTITE IVA  | L'EMERSIONE  | LA CRESCITA  |
| 600 mila  | 4,8 miliardi   | 189 per cento  |

### In breve

**AVVOCATI AL TAR LAZIO**  
Bocciato il ricorso contro i gettoni al Cnf

Il Consiglio nazionale forense potrà continuare a fissare gli emolumenti dei propri membri per le funzioni consiliari: per il Tar Lazio è inammissibile per difetto di interesse il ricorso, contro il regolamento 11 dicembre 2015 su rimborsi spese e gettoni di presenza, presentato dal Sindacato Avvocati di Bari e da un gruppo di professionisti. Il ricorso era contro la previsione di un gettone di presenza forfettario annuo, oltre al rimborso spese di decine di migliaia di euro, graduati secondo la carica del beneficiario. Un sistema che aveva innescato polemiche in tutta l'avvocatura. Per il Tar Lazio, c'è difetto d'interesse perché è pacifica l'assenza di aggravii di spesa per la classe forense. Visto che non c'è un danno diretto per loro, i ricorrenti avrebbero quindi cercato di «invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall'eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati». La presenza di un danno diretto è necessario perché la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito che, in sua mancanza, non è consentito ricorrere in giudizio per il «mero ripristino della legalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ACCORDO FRA INPS E GRANDI OSPEDALI**

## Certificato specialistico pediatrico per semplificare le procedure

I medici degli ospedali Gaslini di Genova, Meyer di Firenze e Bambino Gesù di Roma potranno acquisire da subito - anche al momento del primo ricovero - in un unico documento, tutti gli elementi necessari per la valutazione della disabilità di un minore. Lo prevede un accordo sperimentale, della durata di 18 mesi, siglato dall'Inps con questi centri di eccellenza pediatrica per semplificare le procedure che oggi sono alla base degli accertamenti previsti per patologie gravi come la cecità, la sordità, le malattie rare o che servono per riconoscere l'indennità di accompagnamento. Il documento unico che serve per valutare la condizione del paziente minore è il «Certificato specialistico

pediatrico» che, se funzionerà, cancellerà tre o quattro passaggi di valutazione dopo il primo certificato medico, oggi necessari per entrare in un programma di assistenza. La semplificazione - presentata ieri dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, e dai rappresentanti dei tre ospedali - potrà essere in futuro diffusa ad altre strutture. Boeri ha ricordato che in virtù di accordi sottoscritti da tempo, l'Inps è già oggi ente certificatore unico per prestazioni di assistenza socio-sanitaria in 16 province. L'Inps annualmente eroga prestazioni per 250 mila minori. Il certificato contiene tutti gli elementi necessari per l'accertamento di una patologia cancellando la necessità di ulteriori visite dopo la prima.

### CORTE COSTITUZIONALE

## Sanità: la regione non può decidere su orari riposi e assunzioni extra

Sono incostituzionali le leggi regionali in contrasto con la normativa nazionale sull'orario di lavoro del personale sanitario e sull'acquisizione di personale sanitario a tempo determinato. La Corte costituzionale (sentenza 72), boccia le norme della Regione Basilicata. La prima bocciatura riguarda l'orario di lavoro. La norma censurata (legge regionale 53/2015, articolo 2, comma 1 lettera a) prende come riferimento 112 mesi per il calcolo della durata settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro. Una previsione non in linea con la norma statale (decreto legislativo 66/2003) che ha come riferimento un periodo non superiore a quattro mesi, demandando ai contratti collettivi la possibilità di

deroghe anche fino ai 12 mesi ma solo a fronte di ragioni obiettive tecniche e organizzative. Non ci siamo neppure con i riposi giornalieri, fissati dallo Stato in 11 ore consecutive ogni 24 ore, derogabili dai contratti collettivi, mentre per la regione l'"eccezione" può scattare in caso di eventi eccezionali o assenze improvvise. Illegittima anche la previsione che autorizza le Aziende sanitarie regionali ad acquisire personale sanitario a tempo determinato per una spesa massima pari al costo sostenuto nel 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente. Il contrasto è con la Finanziaria 2010 secondo la quale le assunzioni a tempo, da qualunque finalità motivate, devono restare nei limiti del 50% dello spese sostenute nel 2009.

**Codice appalti.** Oggi l'ok finale del Consiglio dei ministri al decreto correttivo

## Piccole gare, massimo ribasso a 2 milioni

Mauro Salerno

ROMA

■ Gare più semplici per l'assegnazione dei **lavori pubblici** di taglia medio-piccola. È la novità dell'ultima ora per la bozza di decreto correttivo al **codice degli appalti** (Dlgs 50/2016) che oggi sarà sul tavolo del **Consiglio di ministri** per l'ok finale.

Dopo un defaticante iter - che ha coinvolto anche Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari - questa mattina il decreto affronta l'ultimo passaggio. Per non superare la scadenza fissata dalla delega il varo definitivo del provvedimento con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (o quanto meno la firma del Capo dello Stato, segnalano i giuristi) deve avvenire entro il 19 aprile. Lungo il percorso il decreto ha acquistato sempre maggiore mole. Ora siamo a quota 131 articoli, con centinaia di modifiche apportate a un codice che ne

conta in tutto 220 e che è entrato in vigore giusto un anno fa.

Tra queste, quella più attesa da imprese e Comuni è proprio quella sulla gestione delle piccole gare. Uno dei maggiori indiziati dell'inceppamento del motore degli appalti - in realtà pure prima piuttosto ingolfato - in seguito all'entrata in vigore della riforma. Per rendere più rapide le procedure di aggiudicazione e, dunque, passare in fretta dalle gare ai cantieri, alle Infrastrutture hanno deciso di raddoppiare da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del prezzo più basso per assegnare le opere. Ma a precise condizioni. La prima è che l'appalto venga assegnato sulla base di un progetto esecutivo, dunque senza possibilità di intervento sul progetto da parte dei costruttori, che dovranno limitarsi a eseguire i lavori. La seconda è che entri in campo il «metodo antiturbativa», cioè l'esclusione automatica delle offerte

che presentano percentuali di ribasso inferiori o superiori alla media, sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuarle. Con questo accorgimento si dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli, accelerando di molto le procedure (e riducendo i costi) di assegnazione degli appalti. Le amministrazioni verrebbero infatti algerite dall'obbligo di dover valutare altre variabili oltre al prezzo: una scelta poco sensata, dicono imprese e comuni, quando in gara c'è un progetto esecutivo di lavori medio-piccoli. Mentre l'esclusione automatica delle «offerte anomale» evita la procedura di valutazione di congruità delle proposte in contraddittorio con le imprese a rischio di esclusione. Per le opere sotto al milione, in presenza di più offerte, l'utilizzo di questa formula diventa anzi obbligatorio per assegnare i lavori.

Non è questa l'unica novità

### Le novità

**01 | PICCOLI LAVORI**  
Raddoppia da uno a due milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso con metodo anti-turbativa. Una soluzione chiesta da imprese e Comuni per semplificare le gare

**02 | PREZZO**  
Arriva un tetto ai punti da assegnare al prezzo nelle gare all'offerta più vantaggiosa. Il ribasso non potrà essere premiato con più del 30% del punteggio totale

**03 | PROJECT FINANCING**  
Nonostante l'alt del Consiglio di Stato le Infrastrutture tengono duro sull'innalzamento del contributo pubblico: la soglia massima passa dal 30% al 49%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Procedure edilizie.** Uno studio dell'Anci riassume il nuovo regime per i lavori e i permessi dopo il Dpr 31/2017

## Autorizzazione paesaggistica meno severa

Guido Inzaghi

■ Il nuovo **regolamento** sugli interventi esclusi dall'**autorizzazione paesaggistica** o sottoposti a procedura **autorizzatoria semplificata** è oggetto di uno **studio dell'Anci** che sintetizza le principali novità introdotte dal Dpr 31/2017. Il quaderno operativo, oltre alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, allinea le procedure edilizie, ormai sempre più autocertificate, con le autorizzazioni necessariamente espresse e preventive richieste dalla disciplina di tutela dei vincoli paesaggistici.

Alla luce della novità normativa, il documento Anci individua i casi in cui l'autorizzazione paesag-

gistica non è necessaria. Si tratta di una serie di interventi eterogenei, accomunati principalmente dalla mancanza di impatto sull'aspetto esteriore degli edifici: è quindi il caso di opere strettamente interne come convenute denominate (anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso), o ancora di interventi su prospetti o coperture degli edifici qualora rispettino le

### LA SEMPLIFICAZIONE

Niente atti «preventivi» se le opere non impattano sull'aspetto esteriore anche se vi è un mutamento nella destinazione d'uso

caratteristiche esistenti, o di installazione di pannelli solari, se posti su coperture piane e se non visibili dagli spazi pubblici esterni, o, ad esempio, di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali ad uso privato.

Il quaderno Anci richiama quindi gli interventi soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato. Si tratta di interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per l'efficientamento energetico, ove comportino innovazioni alle caratteristiche tipologiche, ai materiali o alle finiture esistenti. Le maggiori innovazioni in chiave di semplificazione prevedono la possibilità di convocare una conferenza di servizi, con ter-

mini dimezzati, nel caso in cui siano necessari atti di assenso ulteriori rispetto all'autorizzazione semplificata. In caso contrario, sarà la stessa amministrazione procedente a valutare la compatibilità dell'intervento che, se valutata positivamente, porterà a una proposta di accoglimento che dovrà passare il vaglio della Soprintendenza (silenzio-assenso dopo ventiquattro giorni).

Dopo aver ricordato la procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (che si snoda dall'acquisizione del parere della locale Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio da parte dell'Amministrazione competente all'emanazione del successivo parere del Soprin-

tendente, per concludersi con il rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione di quest'ultimo), lo studio si concentra sul raccordo tra le procedure per la formazione o il rilascio dei titoli edilizi e le disposizioni per la tutela dei valori paesaggistici.

Ne emerge come la disciplina italiana che regola l'attività edilizia sia sulla carta efficiente. La sensazione diffusa è che, però, la ristrutturazione di un edificio o più semplicemente la volontà di realizzare una tettoia piuttosto che una nuova finestra siano soggette a procedure dall'esito incerto, soprattutto nei tempi sia in ragione di piani regolatori e regolamenti edilizi locali complicati sia perché tutte le opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici vanno preventivamente autorizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Rapporti con gli enti.** La titolarità del servizio è rimasta al ministero, ma il personale è passato all'Ispettorato

# Lavoro, interpelli senza risposta

Servizio bloccato dopo l'abolizione della Direzione sulle attività ispettive

**Giuseppe Maccarone**  
**Matteo Prioschi**

Il diritto di interpellare, con la riorganizzazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è rimasto temporaneamente orfano di ufficio competente e, per questo motivo, dall'inizio di quest'anno non è stata fornita alcuna risposta ai quesiti formulati.

In passato, datori di lavoro, aziende e operatori del settore hanno potuto contare su questo strumento, utile per dissipare dubbi, confidando sui tempi brevi di risposta garantiti in oltre dieci anni di attività dalla Direzione generale per l'attività ispettiva a cui era stata attribuita espressamente la competenza in materia di interpellare.

Ora che la possibilità di avere delle risposte vincolanti e importanti è venuta meno, se ne sente particolarmente la mancanza.

**Gli effetti del Jobs act**

La situazione attuale è conseguenza dell'attuazione di alcune disposizioni contenute nel Jobs act e che concretamente hanno determinato, con effetto dall'inizio del 2017: ■ l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, comunemente vigilato dal ministero, verso cui sono stati trasferiti 5.756 dipendenti del dicastero;

■ la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva (che si occupava degli interpelli);

■ la modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 124/2004 (istitutivo del diritto di interpellare).

**L'assetto futuro**

Nel nuovo scenario si preve-

de che gli interpelli siano inoltrati, sempre in via esclusivamente telematica, al ministero del Lavoro che risulta essere il titolare del servizio. Questa scelta, fanno sapere dal ministero, è stata fatta perché si ritiene che l'istituto dell'interpellare

**IL RITARDO**

Il riassetto è stato previsto nel 2015, ma vanno ancora completate la riorganizzazione e riassegnate le competenze

**INPS**

**Modello A1 per i lavoratori dei trasporti inviati all'estero**  
di **Andrea Costa**

Con il messaggio 1605 del 12 aprile 2017 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha fornito alle proprie strutture territoriali ulteriori indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio del modello A1 ai lavoratori dipendenti da imprese di autotrasporto inviati in Paesi membri dell'Unione europea, soprattutto con riferimento alle assegnazioni in Francia e Austria.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

rientri più in una logica complessiva di "regolazione" dei rapporti di lavoro che di semplice "verifica" degli stessi, attività demandata all'Ispettorato.

In questo quadro complessivo, la gestione degli interpelli sarà affidata alla nuova Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che prenderà il posto dell'attuale Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

Tuttavia il processo organizzativo-normativo è ancora in corso e arriverà a definizione, non si sa bene quando, solo con l'emanazione di un decreto del presidente della Repubblica.

**I provvedimenti tampone**

Per cercare di ridurre i disagi nei confronti degli interlocutori, fanno sapere dal ministero, in attesa del Dpr verrà emanato un provvedimento che assegnerà la competenza degli interpelli alla nuova direzione generale, anticipando nei fatti il nuovo assetto. Inoltre l'Ispettorato sarà chiamato a fornire al ministero il supporto necessario per garantire le risposte agli interpelli. Peccato che tale supporto dovrà a sua volta essere oggetto di una "disciplina di tipo convenzionale" che deve essere ancora perfezionata.

Insomma, per mettere nero su bianco competenze e responsabilità tra ministero e Ispettorato e ridare impulso agli interpelli servono ancora tre provvedimenti, con tempi incerti, mentre la nascita dell'Ispettorato è stata prevista dal decreto legislativo 149/2015, entrato in vigore oltre un anno e mezzo fa.

Nel frattempo a datori di lavoro, aziende e operatori del settore non resta che aspettare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Statuto.** Nelle istanze per gli impianti di sorveglianza restano prescrizioni oltre la norma

## Nei modelli di autorizzazione una limitazione ai controlli

**Aldo Bottini**

A poche settimane di distanza dalla prima pubblicazione (avvenuta il 10 marzo), l'Ispettorato nazionale del lavoro ha aggiornato i modelli di istanza di autorizzazione all'installazione di sistemi di sicurezza, organizzazione e protezione del patrimonio che consentono anche il controllo a distanza dell'attività degli addetti, in base al comma 1 del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

I modelli rimangono tre, ma sono anzitutto diversamente denominati. Il primo riguarda gli **impianti audiovisivi**, il secondo le **apparecchiature di localizzazione satellitare**, il terzo gli **«altri strumenti di controllo»**. La finalità della modifica è (giustamente) quella di fornire modelli per ogni tipologia di impianto per il quale si renda necessaria l'autorizzazione.

Quanto al contenuto, sono state eliminate alcune incongruenze con la nuova norma di legge che erano state segnalate su questo giornale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 marzo).

In particolare, non viene più richiesto al datore di lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti con i dispositivi da installare «avverrà per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutele del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul lavoro».

Questa dichiarazione, infatti, presente nei modelli precedenti, si poneva in netto contrasto con la nuova disposizione di legge, che afferma chiaramente l'utilizzabilità dei dati raccolti (anche tramite i dispositivi sog-

getti ad autorizzazione) a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (ivi compresi quindi quelli disciplinari e di valutazione della produttività). Conseguentemente, sono state eliminate anche quelle parti del modello che introducevano limiti all'utilizzo dei dati raccolti attraverso i dispositivi Gps relativi, ad esempio, al comportamento del personale.

La modifica è certamente opportuna e apprezzabile, ma rimangono alcune dissonanze rispetto alle novità portate dalla riforma. Suscita anzitutto perplessità il meccanismo stesso

**LA CAUTELA**

Si chiede al datore di non diffondere i dati se non all'autorità giudiziaria ma il nuovo articolo 4 consente l'uso disciplinare

delle dichiarazioni che si chiede al datore di lavoro di rilasciare. Attraverso tale meccanismo, infatti, si prescrivono comportamenti specifici, realizzando così una regolazione preventiva non più prevista dalla norma, che viceversa prevede un controllo a valle della legittimità del trattamento. Oltretutto, con il rischio di potenziali sovrapposizioni tra Ispettorato e Garante privacy.

Ne è un esempio la dichiarazione che viene richiesta circa la necessità di un sistema di accesso "a doppia chiave" (con nomina di un rappresentante aziendale e dei lavoratori) alle registrazioni operata dagli im-

pianti audiovisivi. Si tratta di una prescrizione ingiustificata, che neppure il Garante contempla nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Non solo. Rimane in due dei modelli (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) una altrettanto ingiustificata limitazione all'utilizzo dei dati. Si chiede al datore di lavoro di dichiarare che le immagini/informazioni raccolte non saranno diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di consegna all'autorità giudiziaria, qualora si verificasse una fattispecie delittuosa.

A parte l'uso improprio del termine diffusione (che nel codice privacy si riferisce alla messa a disposizione di dati a soggetti indeterminati, come tale sempre vietata), ogni restrizione preventiva alla raccolta e all'utilizzo dei dati, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni (ovviamente determinati, come avvocati o investigatori), appare ingiustificata, anche alla luce della disposizione del Codice privacy che consente il trattamento per esigenze difensive (ad esempio in una causa di licenziamento) non limitate a ipotesi delittuose.

Insomma, insistendo nel voler impartire (sia pure attraverso il meccanismo indiretto delle dichiarazioni) disposizioni in sede di autorizzazione preventiva, si rischia di restringere la portata innovativa del nuovo articolo 4 attraverso interpretazioni discutibili della normativa privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Licenziamenti.** Legge 92 e decreto 23

## Fatto (in)sussistente, alla giurisprudenza l'onere della chiarezza

**Raffaele De Luca Tamajo**

La riforma dei **licenziamenti individuali** (legge 92/2012 e decreto legislativo 23/2015) è stata portata a termine senza eccessivi conflitti sociali, ma ha innescato notevoli incertezze applicative. Il faticoso compromesso politico alla base ha introdotto un delicato spartiacque tra la **sanzione** reintegratoria e quella **meramente indennitaria del licenziamento illegittimo**, spartiacque imperniato sulla controversa nozione del «fatto (in)sussistente».

Il faticoso compromesso politico alla base ha introdotto un delicato spartiacque tra la **sanzione** reintegratoria e quella **meramente indennitaria del licenziamento illegittimo**, spartiacque imperniato sulla controversa nozione del «fatto (in)sussistente».

Giurisprudenza e dottrina hanno avuto inizialmente difficoltà a concepire che un atto unilaterale invalido potesse provocare una condanna meramente indennitaria e non il ripristino dello stato originario mediante la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'equazione accreditata da 45 anni di articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - licenziamento illegittimo = reintegrazione - è stata difficile da smontare.

**CAMBIO DI ROTTA**

Con fatica si è accettato che un recesso illegittimo non comporta la reintegrazione ma solo un'indennità

20540 del 13 ottobre 2015).

Di recente, tuttavia, la Corte di cassazione sembra aver messo ordine sul distinguo tra reintegrazione e indennizzo mediante una più accorta interpretazione della nozione del «fatto (in)sussistente». In particolare si è detto che:

■ è insussistente il fatto privo di ogni rilievo disciplinare (Cassazione 18418 del 20 settembre 2016) o non imputabile al lavoratore per assenza di consapevolezza e volontarietà (Cassazione 10019 del 16 maggio 2016).

■ è equiparato a fatto insussistente il fatto contestato con grande ritardo (Cassazione 2513 del 31 gennaio 2017) o in modo generico (Corte d'ap-

pello di Palermo del 20 aprile 2016): essendo invalida la contestazione disciplinare, il fatto è come non contestato e quindi insussistente.

■ va irrogata una sanzione meramente indennitaria se il licenziamento è illegittimo (assenza di giusta causa o giustificato motivo), ma il fatto contestato è sussistente ancorché di scarsa gravità; la reintegrazione opera soltanto se il fatto è inventato di sana pianta dal datore di lavoro (Cassazione 23669 del 6 novembre 2014).

In definitiva, ancora una volta si chiede alla giurisprudenza di sistematizzare una materia in cui l'alto tasso di implicazioni sociali e politiche ha prodotto un disegno normativo dai contorni alquanto sfumati, se non addirittura contraddittori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Sole 24 ORE**

## AMMORTIZZATORI SOCIALI, LA DISCIPLINA OPERATIVA

I decreti sulle integrazioni salariali in costanza di rapporto e sul sostegno al reddito in caso di disoccupazione hanno compiuto il riordino dell'intero sistema degli ammortizzatori sociali voluto dal legislatore del Jobs act. La Guida analizza le novità introdotte, alla luce delle numerose disposizioni del Ministero del lavoro e dell'INPS intervenute nel 2016 e nel primo trimestre del 2017.

**IN EDICOLA DAL 28/3/2017  
CON IL SOLE 24 ORE  
A € 9,90 IN PIÙ\***



\*Offerta valida in Italia dal 28/3/2017 al 12/5/2017

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Legali.** La commissione del Senato ha approvato le regole per disciplinare lo svolgimento delle elezioni

# Avvocati, sì alla riforma del voto

## Consenso possibile per non più dei due terzi del totale dei consiglieri

Giovanni Negri

■ Si sblocca il disegno di legge sul voto per il rinnovo degli organi forensi. La commissione Giustizia del Senato ha approvato ieri in sede deliberante il testo del disegno di legge, che ora passa all'esame della Camera. A questo punto l'auspicio è che il provvedimento possa incassare anche il via libera di Montecitorio in tempi stretti in maniera da dare un quadro normativo certo su un tema datempo in discussione. Tanto da rendere assolutamente complicata la procedura di rinnovo in questi ultimi due anni.

Nel dettaglio, il testo del provvedimento prova a tenere conto delle osservazioni espresse a più riprese dalla giustizia amministrativa che molto aveva avuto a che dire sulla precedente disciplina soprattutto su due punti il rispetto delle minoranze e quello delle quote di genere.

Nel dettaglio, il disegno di legge

prevede che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di

### LE INDICAZIONI

In un'articolata tabella il numero delle preferenze esprimibile per genere sulla base delle dimensioni del Consiglio

irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

L'elettore può esprimere il numero massimo di voti se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresen-

tato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato da una tabella allegata alla legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di uno solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo. A titolo di esempio, la tabella, in caso di un consiglio di dimensioni medie (11 componenti) prevede che il numero massimo di preferenze esprimibili è di 7; 4 il numero massimo esprimibile per singolo genere e 2 il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili. Si va, con criteri analoghi da consigli con un minimo di 5 consiglieri a un massimo di 25.

Possibile il voto digitale. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere però almeno le seguenti caratteristiche: ■ prevedere un archivio digita-

### I punti chiave

**01 | IL VOTO MASSIMO**  
Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere

**02 | LE QUOTE DI GENERE**  
L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato nel due terzi, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato secondo tabella

le con l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

■ assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

■ prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password.

Plauda l'Anf, che sottolinea come l'intervento traduce nell'ordinamento giuridico valori e principi per i quali si è spesa da anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre massime dei notai di Milano

# Una bussola per la gestione delle assemblee speciali

di Mario Notari

Nell'ultimo decennio le società per azioni italiane, e soprattutto quelle non quotate, hanno sempre di più fatto ricorso all'emissione di categorie di azioni dotate di diverse tipologie di diritti speciali, di natura sia patrimoniale sia amministrativa. Ciò è dovuto essenzialmente a due fattori, entrambi derivanti dalla riforma del diritto societario del 2003. In primo luogo, la legge consente ora di determinare liberamente il contenuto delle diverse categorie di azioni, consentendo quindi ampi spazi di manovra all'autonomia statutaria. In secondo luogo, la riforma ha stabilito un termine di cinque anni per la validità dei patti parasociali, rendendo quindi molto più vantaggioso inserire nello statuto le patruzioni tra i soci che sino a pochi anni fa rimanevano confinate solamente nei patti parasociali.

Le categorie di azioni sono pertanto divenute lo strumento per inserire nello statuto i diritti "diversi" derivanti dai patti parasociali, che in questo modo ottengono non solo l'efficacia "reale" ma anche la possibilità di andare al di là del termine di cinque anni che avrebbe invece limitato il patto parasociale da cui originano. Il frequente utilizzo di tale strumento, talvolta anche mediante l'emissione di una pluralità di categorie con complesse clausole statutarie, ha via via reso più rilevante e potenzialmente problematico il ruolo delle assemblee speciali. Le assemblee, cioè, che riuniscono i soli titolari di azioni di una categoria e che devono approvare le deliberazioni dell'assemblea "generale" che siano pregiudizievoli per gli interessi di una categoria (articolo 2376 del Codice civile). Oltre al noto problema della definizione delle deliberazioni "pregiudizievoli" - su questo campo si giocò la

"battaglia di Segrate" alla fine degli anni '90 tra Berlusconi e De Benedetti per il controllo della Mondadori - insorgono infatti numerosi interrogativi di carattere procedurale e sostanziale, di grande rilevanza ogni qual volta una società con diverse categorie di azioni voglia deliberare un'operazione straordinaria o una modificazione dello statuto.

Per fornire un orientamento interpretativo la commissione società del Consiglio notarile di Milano ha redatto tre delle consuete massime: n. 160, 161 e 162, varate l'11 aprile 2017).

Con la massima 160 la commissione ha affermato la necessità di un'apposita riunione e verbalizzazione assembleare per l'approvazione da parte di ciascuna delle assemblee speciali, allorché, come spesso avviene per le non quotate, la deliberazione venga assunta dall'assemblea generale all'unanimità, con l'intervento di tutte le azioni

in cui è suddiviso il capitale sociale, ivi comprese le azioni delle categorie potenzialmente pregiudicate dalla deliberazione. Questa interpretazione risolve le frequenti situazioni dubbie, nelle quali non è dato sapere con certezza se una data deliberazione sia o meno pregiudizievole, a seconda delle circostanze del caso concreto, per una o più categorie di azioni. Anche senza un'apposita convocazione e senza particolari formule di rito, in altre parole, l'assemblea totalitaria deve ritenersi sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la deliberazione dell'assemblea generale.

Tenendo conto di analoghe esigenze, la massima 161 reputa legittime le clausole statutarie che specificano nel dettaglio i casi in cui si debba ritenere pregiudizievole una determinata deliberazione, nonché quelle che richiedono l'approvazione dell'assemblea speciale anche per ulteriori deliberazioni, quando anche non pregiudizievoli per una o più categorie di azioni. La stessa massima, inoltre, afferma la legittimità di clausole che attribuiscono alle assemblee speciali competenze diverse dall'approvazione di modificazioni statutarie, consentendo in tal caso una disciplina procedurale delle assemblee senza il necessario rispetto delle modalità e delle forme richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.

La massima 162, infine, prende posizione sui quorum applicabili alle assemblee speciali nei casi in cui lo statuto deroghi, per le assemblee straordinarie, alle maggioranze di legge, ritenendo che i quorum rafforzati siano applicabili alla sola assemblea straordinaria "generale" e non anche alle assemblee speciali, ove non espressamente previsto dallo statuto.



**NOTA DEL DICASTERO**  
**Spese di mediazione all'esame del ministero**

di Marco Marinaro

Solo se il primo incontro di mediazione è positivo e precede l'attività organizzativa può chiedere le spese.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte costituzionale.** No all'esclusione automatica per alcuni reati

# Detenute madri, domiciliari sempre possibili

Patrizia Maciocchi

ROMA

■ Non si può negare in automatico il beneficio dei domiciliari alla detenuta madre.

L'automatismo bollato come illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 76) è quello previsto dall'articolo 47-quinquies, comma 1 bis della legge 354/1975 (sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che "allarga" la possibilità dei domiciliari anche alle detenute madri (con figli minori di 10 anni) con una condanna superiore a 4 anni. A non essere in linea con la Carta è

la parte della norma che preclude il beneficio alle madri condannate per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della stessa legge. Un elenco di reati, secondo la Consulta «complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità».

A sollevare i dubbi di costituzionalità è stato il Tribunale di Sorveglianza di Bari, impegnato nel procedimento relativo a una detenuta, condannata a 7 anni per traffico di droga. La donna, ammessa ai domiciliari, aveva chiesto in vista del terzo compleanno del figlio, di poter prorogare il beneficio. Secondo il giudice remittente la preclusione alle

modalità agevolate di espiazione della pena è in contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La norma, precisa il Tribunale di sorveglianza, è ispirata alla volontà di far prevalere la pretesa punitiva dello Stato rispetto alle esigenze, che dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore e in più vanifica anche la ratio della detenzione domiciliare speciale tesa a ripristinare la convivenza tra madri e figli.

E la Consulta conferma che l'espressa esclusione è incostituzionale. Il Giudice delle leggi ricorda che, in più occasioni, la Corte ha sottolineato la speciale

rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore che deve poterlo curare, educare e istruire. Diritti codificati dall'ordinamento internazionale (Convenzione di New York 1989 e Carta dei diritti fondamentali di Strasburgo 2007), secondo il quale la preminenza dell'interesse del minore deve essere riconosciuta in tutte le decisioni adottate dalle autorità pubbliche. Il bilanciamento con le esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore è rimesso alle scelte del legislatore, attraverso regole legali che de-

terminano in astratto i limiti entro i quali i diversi principi possono trovare un'equilibrata tutela.

Ma il legislatore non può negare "in radice" alla madre l'accesso al beneficio tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, che impediscono al giudice di valutare caso per caso le esigenze di difesa sociale. Così non si è più in presenza di un bilanciamento tra principi «ma al cospetto dell'introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, che comporta un totale sacrificio dell'interesse del minore». Non è vietato dunque differenziare il trattamento penitenziario per le madri condannate, ma la preclusione assoluta del beneficio lede l'interesse del minore e dunque la Costituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Tribunale di Lecco.** I giudici stanno valutando se sollevare la questione di legittimità costituzionale

# Unioni civili, stop al doppio cognome

## Il decreto attuativo vanifica la legge: non c'è obbligo di iscrizione

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

■ Il decreto legislativo 5/2017 che adegua in modo definitivo le disposizioni dello stato civile alla legge Cirinnà non prevede l'obbligo di iscrizione del doppio cognome nelle unioni civili, come invece stabilisce la riforma. Di conseguenza le disposizioni attuative sono a forte rischio di incostituzionalità.

Partendo da questi presupposti il Tribunale di Lecco (con due provvedimenti emanati in un procedimento cautelare ex articolo 700 del Cpc: Rg 594/2017 del 9 marzo e del 4 aprile 2017) ha ordinato al Comune di Lecco di non sostituire con il cognome portato anteriormente all'unione civile il cognome comune assunto da due donne civilmente unite. E, quindi, il doppio cognome assunto da

una di esse, e dalla figlia di quest'ultima, nata dopo la formazione dell'unione civile. Il tutto, in attesa di valutare se investire la Corte costituzionale del caso.

Per capire la questione è indispensabile conoscere i fatti e

### IL CASO SPECIFICO

Sospeso ex articolo 700 il ripristino dell'anagrafica precedente: la coppia aveva già trasmesso il cognome comune anche alla figlia

riepilogare il complicato sviluppo normativo verificatosi in questa materia: due donne si sposano in Portogallo nel 2014 e, a seguito dell'entrata in vigore della legge Cirinnà (n. 76/2016), ottengono l'iscrizione del-

l'unione civile allo stato civile del Comune di Lecco. In base all'articolo 1, comma 10, legge 76/2016, le due donne in questione assumono un cognome comune (in ipotesi: Rossi), scegliendolo tra uno dei loro cognomi (in ipotesi: Maria Rossi e Giovanna Bianchi); quindi, Giovanna Bianchi antepone al proprio il cognome "comune", assumendo così il nome di Giovanna Rossi Bianchi.

A Giovanna Rossi Bianchi infine nasce una figlia nel 2016, la quale assume anch'essa il doppio cognome della madre. In dipendenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri di stato civile in attuazione della legge Cirinnà), le schede anagrafiche della madre Rossi Bianchi e di

sua figlia vengono dunque intestate con il predetto doppio cognome; sulla base del doppio cognome vengono confezionati i codici fiscali e ogni altra documentazione personale della madre e della figlia; la madre Rossi Bianchi, nella sua vita di relazione, personale e professionale, si manifesta con il doppio cognome.

Senonché, viene emanato il Dlgs 19 gennaio 2017, n. 5, recante definitivo adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile alla legge Cirinnà, il cui articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, dispone un radicale dietro-front: le schede anagrafiche dei soggetti civili civilmente devono essere intestate con il «cognome posseduto prima dell'unione civile», cosicché il cognome doppio di cui all'articolo 1, comma

10, legge 76/2016, diviene una sorta di "cognome d'uso", senza alcuna valenza "ufficiale".

Il giudice di Lecco viene dunque richiesto di un provvedimento d'urgenza che sospenda l'operatività del Comune, richiesta dal Dlgs 5/2017, in attesa dello svolgimento di una valutazione del Tribunale stesso circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della descritta normativa; e ciò, in sintesi, in base al ragionamento che «il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità personale, della sua dignità e della sua vita privata» e il descritto «avvicinamento di norme ha senz'altro prodotto una lesione della dignità» delle persone in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tribunale di Genova.** Il mancato pagamento comporta il rilascio dell'immobile

# Affitti, una sola rata in meno costa lo sfratto

Selene Pascasi

■ Il mancato pagamento di una sola rata del canone di locazione è, di per sé, grave inadempimento dell'inquilino ai suoi obblighi contrattuali. E la gravità è insindacabile dal giudice poiché predefinita, in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, dall'articolo 5 della legge 392/78.

Loprecisa il Tribunale di Genova, con sentenza n. 355 del 3 febbraio 2017. Protagonista, la proprietaria di un appartamento che, visto il mancato pagamento del canone locatizio da parte dell'inquilina, decide di citarla in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato con la donna. La

conduttrice, infatti, pur vivendo nella porzione di unità immobiliare locale, non versava da circa un anno, né i canoni stabiliti né gli oneri accessori, così accumulando un debito di 2.150 euro. Somma non indifferente e inadempimento contrattuale più che evidente. Questi i motivi per cui il Tribunale accoglie la domanda della proprietaria.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e in particolare in punto di inadempimento del conduttore all'obbligo di pagare il canone locatizio - spiega il giudice genovese - l'articolo 5 della legge 392/78 stabilisce che il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi ventigiorni dal-

la scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile.

Tale disposto, sottolinea Cassazione 23257/2010, fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento - non direttamente applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (Cassazione 1428/2017) - che, come tale, non consente al giudice del merito «di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento». Ecco che, a fronte dell'omesso pagamento del canone, la valutazione circa la gravità dell'insolvenza del conduttore, in relazione agli

interessi del proprietario, non spetta al giudice, ma viene predefinita dalla legge in base a due fattori: il mancato pagamento di una sola rata del mensile (o di oneri accessori per un importo superiore a due canoni) e il ritardo consentito o tollerato.

Al riguardo, lo stesso Tribunale di Genova, con la recente sentenza 335/2017, ha ricordato che, nei contratti di durata, essendo possibile l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione, può accadere che - nella valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini risolutori - l'inadempimento tardivo, benché effettuato in corso di causa, sia

ritenuto un semplice e non grave ritardo. Ove, invece, si tratti di un inadempimento protratto, lo si riterrà grave anche se, durante il giudizio, avvenga il pagamento. Evenienza che, però, si differenzia dalla vicenda concreta, laddove l'inquilina, oltre a non aver pagato il dovuto da più di un anno, non aveva mai regolarizzato la sua posizione. Di contro, la proprietaria, tenuta a provare, nell'azione di risoluzione del contratto, solo l'esistenza del titolo e non l'inadempimento della controparte - non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cassazione Sezioni unite 13533/2001) - aveva assolto pienamente al proprio dovere probatorio, allegando il contratto di locazione. Inevitabile, allora, la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

**ASSISTENZA FAMILIARE**  
**L'assegno in ritardo non fa reato**

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura quando il coniuge che è tenuto al versamento dell'assegno omette il pagamento senza giustificato motivo o effettua pagamenti irrilevanti. Non c'è responsabilità penale, invece, se il versamento viene effettuato con ritardo e complessivamente la somma corrisponda a quanto statuito dal giudice. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato l'assoluzione per un uomo denunciato dalla ex moglie per il mancato rispetto della cadenza mensile del versamento.

**Corte d'appello di Palermo, Quarta sezione penale, sentenza n. 132, depositata il 19 gennaio 2017.**

**RESPONSABILITÀ POSTE**  
**Va dimostrata la perdita di chance**

La mancata consegna della lettera raccomandata con la quale la pubblica amministrazione convocò il concorrente a presentarsi per le prove scritte di un concorso pubblico costituisce grave illecito da parte del servizio postale. Come tale, è certamente suscettibile di adeguato risarcimento del danno. Tuttavia, il danno da perdita di chance non può essere liquidato se non si fornisce la prova del probabile esito positivo dell'iter selettivo del concorso.

**Tribunale dell'Aquila, sezione civile, sentenza n. 33, depositata il 27 gennaio 2017.**

A CURA DI

Andrea A. Moramarco

**Tribunale di Roma.** Basta dichiarare

# Con il recesso termina il rapporto con la società

Antonino Porracchio

■ Il rapporto sociale si scioglie nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di recesso del proprio socio. Lo sostiene il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (giudice Clelia Buonocore), in un'ordinanza del 9 settembre 2016.

La ricorrente, affermandosi socia di una Srl, ha chiesto la revoca degli amministratori in base all'articolo 2476, comma 3, del Codice civile, che dà al giudice il potere di revocare in via cautelare gli amministratori stessi in caso di gravi irregolarità nella gestione della società. Ma il tribunale, senza entrare nel merito, ha dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente. Ciò perché quest'ultima, «avendo esercitato il recesso ad nutum» dalla Srl, aveva «perso la qualità di socia»; qualità che «costituisce presupposto indispensabile affinché della speciale legittimazione all'esercizio (...) dell'azione sociale di responsabilità e del correlato rimedio cautelare».

Sul punto, il giudice afferma di conoscere l'orientamento («espresso anche da autorevole dottrina») per il quale il socio ha dichiarato di voler recedere esce dalla compagine «al momento dell'effettivo rimborso della quota sociale». Per questo indurimento, la dichiarazione avrebbe dunque solo l'effetto di far avviare il procedimento di liquidazione della partecipazione societaria di cui è titolare quel socio.

Tuttavia, il giudice ritiene «di dovere aderire all'orientamento tradizionale secondo cui il recesso, in applicazione dell'articolo 1373 del Codice civile, deve ritenersi valido e produttivo degli effetti suoi propri già al momento della ricezione, da parte

della società, della relativa comunicazione». Ciò è confermato - secondo il tribunale - dall'ultimo comma dell'articolo 2473 del Codice civile, per il quale «il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società». Da questa norma si ricava «chiaramente che la dichiarazione di recesso produce effetti immediati», altrimenti «non si spiegherebbe l'espressione "è privo di efficacia"».

Inoltre, per quantificare l'importo della quota, nelle Spa ci si riferisce a un momento precedente al recesso (articolo 2437-ter del Codice civile), mentre nelle Srl si tiene conto del valore di mercato all'atto della dichiarazione di recesso (articolo 2473). E dunque, poiché il legislatore ha «cristallizzato il valore della partecipazione in un momento precedente e contestuale alla dichiarazione di recesso», è chiaro che «l'espressione di tale volontà deve ritenersi produttiva di effetti immediati».

La decisione del giudice monocratico è stata confermata dal tribunale collegiale (presidente Cardinali, relatore Bernardo) in un'ordinanza del 25 gennaio. La reclamante ha dedotto che, in base al provvedimento impugnato, il socio receduto sarebbe privo di tutela, in quanto rimarrebbe «titolare di una partecipazione vuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale». Ma il collegio ha affermato che, dopo il recesso, l'ex socio assume la «veste di terzo creditore della società»; e, per tutelare i suoi diritti, può utilizzare gli strumenti che l'ordinamento riconosce ai creditori della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**iWood**  
ecological modular System



Premiato come migliore prodotto nella categoria passeggino alla fiera del bambino di Hong Kong



L'azienda è specializzata in macchine e accessori



maniglione  
in ECOPELLE

telaio in  
LEGNO MADE IN ITALY

Originale e raffinato, ma anche pratico e funzionale. È iWood, l'unico trio al mondo con telaio in legno e alluminio e maniglione regolabile in ecopelle. Sempre all'insegna dell'ecologia e dell'innovazione: il legno certificato FSC proviene solo da foreste protette ed è stato testato per resistere agli agenti atmosferici e verniciato all'acqua. In modo pratico e veloce sul telaio si possono montare carrozzina, passeggino con seduta reversibile fronte strada e fronte mamma e anche l'ovetto con funzione di seggiolino auto per i primi mesi. Disponibile in più varianti di colore.

**FOPPAPEDRETTI®**

Seguici su  
facebook   Instagram

www.foppapedretti.it - shop.foppapedretti.it